

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1882)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, SIBILLE e BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1966

Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento ha approvato recentemente un provvedimento in base al quale si calcola che ben 40 mila insegnanti laureati e abilitati potranno essere immessi nei ruoli della scuola media. In sede di approvazione definitiva della legge, e su precisa richiesta da parte del Presidente della Commissione istruzione del Senato della Repubblica circa la opportunità dell'aggiunta di una norma che esplicitamente estendesse agli insegnanti ciechi i benefici previsti dal provvedimento, il rappresentante del Governo ha dichiarato che tali benefici non avrebbero potuto non applicarsi agli insegnanti privi di vista sulla base della legislazione vigente. Purtroppo, invece, quasi nessuno di tali docenti potrà usufruire della legge in parola.

Infatti, com'è noto, agli insegnanti ciechi è precluso l'accesso alla scuola media per l'insegnamento delle materie letterarie. Appare evidente l'assurdità di una simile situazione per cui si riconosce il diritto alla continuità del lavoro a personale vedente mentre implicitamente tale diritto si nega a dei privi di vista che, nonostante la gravità della minorazione, hanno dimostrato di possedere le capacità necessarie per lo assolvimento della funzione docente. Alla

luce di tale sperequazione risulta assolutamente indispensabile ed urgente l'approvazione del presente disegno di legge, per un doveroso atto di equità nei confronti degli insegnanti ciechi che prestano la loro opera nelle scuole pubbliche comuni nonché di quegli insegnanti che sono in servizio nelle scuole statali speciali per ciechi.

Le leggi 5 gennaio 1955, n. 12, e 4 giugno 1962, n. 601, consentono ai privi di vista laureati e diplomati l'accesso al pubblico insegnamento in diverse cattedre. Pertanto abbiamo oggi in Italia oltre 600 non vedenti in servizio nei licei e negli istituti magistrali, tecnici e professionali, oltre che nella scuola media. I docenti ciechi abilitati, tuttora non di ruolo, raggiungono le 60-70 unità: anche per essi dunque si deve prevedere il beneficio dell'inquadramento in ruolo.

Conseguentemente si propone che venga aperta la possibilità di insegnare materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola in cui vi siano tali materie, anche ai docenti ciechi. Solo così si potrà ottenere la necessaria uniformità di trattamento per tutti indistintamente i professori abilitati; in caso contrario, infatti, i privi di vista verrebbero a subire una palese in-

giustizia non avendo essi attualmente la possibilità di passaggio alla scuola media se non per le lingue straniere e per la educazione musicale.

L'estensione delle materie di insegnamento accessibili ai docenti privi di vista nei modi previsti dal presente disegno di legge non può costituire in alcun caso un nocumento per la Scuola italiana. I ciechi, dopo l'entrata in vigore della citata legge 4 giugno 1962, n. 601, hanno avuto la possibilità di insegnare italiano, latino, greco, storia, filosofia, diritto, economia, nelle scuole medie superiori e sappiamo che la loro utilizzazione ha dato risultati largamente positivi, tanto da fugare qualsiasi perplessità anche negli ambienti più ostinatamente vincolati dal pregiudizio. È chiaro quindi che, se i privi di vista sono in grado di insegnare materie letterarie in settori scolastici di tale impegno, a maggior ragione il loro inserimento nella scuola media può aver luogo senza alcun inconveniente.

D'altra parte ricordiamo che gli articoli 2 e 3 della citata legge 4 giugno 1962, numero 601, richiamati nel presente disegno di legge, prevedono adeguate garanzie per l'assolvimento da parte dell'insegnante cieco dei suoi precipui compiti disciplinari. Appare altresì chiaro che per esigenze di tempo il presente provvedimento potrà diventare operante quando la legge 25 luglio 1966, n. 603, sarà già in fase di prima applicazione. Pertanto mentre non può essere stabilito *sic et simpliciter* l'inserimento dei ciechi aventi diritto nelle graduatorie provinciali già formulate e in via di utilizzazione, si rende tuttavia necessario non trascurare ulteriormente gli interessi dei predetti insegnanti ciechi che hanno già subito un notevole danno per l'esclusione della più volte richiamata legge 25 luglio 1966, n. 603.

Si propone quindi che per essi venga formulata una unica graduatoria nazionale che dovrà essere esaurita ovviamente subito dopo l'utilizzazione delle graduatorie provinciali. Naturalmente, l'inserimento dei privi di vista in una graduatoria unica nazionale non basterebbe di per sé a stabilire un trattamento di effettiva equiparazione

degli stessi nei confronti dei colleghi vedenti i quali nella stragrande maggioranza saranno immessi in ruolo prima di loro. Conseguentemente si propone che, prima di procedere alla utilizzazione della graduatoria nazionale comprendente gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole provincie, si esaurisca quella qui prevista per i docenti ciechi.

Va chiarito a questo punto che, ai fini dell'applicazione di norme concernenti l'inserimento lavorativo dei privi della vista (fini che differiscono notevolmente da quelli delle norme concernenti l'erogazione di altri benefici alla categoria) si è ritenuto non solo opportuno ma necessario superare la genericità e le divergenze di precedenti disposizioni, precisando il requisito della cecità. A questo proposito si è tenuto conto, oltre che delle varie norme del nostro ordinamento concernenti i privi della vista, anche delle diverse legislazioni straniere che una tale definizione hanno già esplicitamente ricavato dai criteri che l'ONU ha stabilito di concerto con l'OMS per una comune applicazione. Requisito della cecità, perciò, è apparso indubbiamente identificabile con la mancanza della vista in maniera assoluta o almeno per il 90 per cento. È noto infatti che la cecità, ai fini pratici, non coincide con il concetto strettamente scientifico: se per lo scienziato infatti cecità è l'annullamento completo della funzione visiva, ai fini pratici il concetto di cecità si connette essenzialmente a un concetto di incapacità a compiere genericamente tutti quegli atti che richiedono la funzione visiva. Se è chiaro che un residuo di funzione ai fini pratici non può essere di alcuna utilità, è altrettanto chiaro e generalmente riconosciuto che detto residuo non può, comunque, essere superiore a quello accennato. Senza questa limitazione i benefici perderebbero la loro efficacia, giacché verrebbero estesi a un numero esorbitante di persone che, proprio perchè in possesso di un residuo visivo notevole, non sono soggette alle limitazioni sopra accennate per l'inserimento nella scuola media. Del resto, la stessa identica

norma qui riportata nell'articolo 2, è inserita nell'articolo 2 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi, ed è stata ripresa dal Ministro della pubblica istruzione nell'articolo 2, comma terzo, dell'Ordinanza n. 4059 del 5 maggio 1966 sul collocamento dei professori ciechi di canto corale e di educazione musicale nella scuola media ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

Occorre aggiungere che le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, debbono essere applicate anche alle scuole statali speciali per ciechi di cui all'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617. Ovviamente, per gli insegnanti laureati in servizio nelle scuole medie per ciechi e gli insegnanti elementari laureati

di ruolo nelle scuole elementari per ciechi, il titolo di abilitazione all'insegnamento deve considerarsi sostituito dal titolo di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, rilasciato dall'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista « Augusto Romagnoli » e richiesto in considerazione della metodologia didattica speciale caratteristica delle stesse scuole, titolo che si consegue dopo ben due anni di corso presso l'Istituto « Romagnoli » e previo superamento di esami e di tirocinio.

In considerazione delle finalità sociali che ispirano la nostra iniziativa, confidiamo che il Parlamento vorrà approvare il disegno di legge nel testo che suggeriamo e con la necessaria sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti ciechi laureati sono ammessi all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

Art. 2.

Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 3.

Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale graduatoria dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

Art. 4.

Gli insegnanti laureati in servizio nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica speciali per ciechi e gli insegnanti elementari laureati in ruolo nelle scuole elementari speciali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

Per l'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica speciali per ciechi, il titolo di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, è riconosciuto equipollente a tutti gli effetti al titolo di abilitazione all'insegnamento.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo i Provveditori agli studi competenti per territorio compileranno graduatorie speciali in base ai criteri indicati negli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Anche agli insegnanti ciechi si applicano le norme contenute negli articoli 5 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con l'estensione agli insegnanti ciechi, ammessi all'esame di abilitazione di cui al primo comma del citato articolo 7, del beneficio previsto dal secondo comma del medesimo articolo.